

## Perché conviene opzionare agli incentivi del D.Lgs. 127/2015 con anche la fatturazione elettronica tra privati (B2B) mediante il Sistema di Interscambio

Collana DocPaperless – v3.0 del 11 dicembre 2016

\*\*\*\*\*

*Una guida per le imprese, le ditte, i professionisti, i lavoratori autonomi e tutti gli operatori economici per fare il punto della situazione sulle novità in materia di fatturazione elettronica tra privati (B2B) mediante il Sistema di Interscambio e sulle novità introdotte dall’attuazione del D.Lgs. 5 agosto 2015 n. 127 in merito all’opzione al regime premiale di trasmissione dei dati delle fatture e dei corrispettivi, anche rispetto ai nuovi adempimenti disposti dal Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193, quali misure di contrasto all’evasione fiscale.*

*La guida è aggiornata al Provvedimento direttoriale n. 212804 del 1 dicembre 2016, alla Legge di conversione n. 225 del 1 dicembre 2016 (pubblicata in GU n.282 del 2/12/2016) e alle nuove funzionalità attive dal 13 dicembre nella piattaforma “Fatture e Corrispettivi” dell’Agenzia delle Entrate.*



# DocPaperless

Servizi, competenza e formazione per la digitalizzazione documentale

*Questo documento è stato ideato e redatto dallo **Studio F. Lupone** che crede fortemente nel valore della **diffusione di una cultura e di una competenza digitale** in Italia. Se ritieni il presente documento uno strumento di utilità e ti piace, distribuiscilo e condividilo con i tuoi dipendenti, partner ed amici e non dimenticare di seguire e sostenere sempre **le news di DocPaperless** e di seguirlo sui social **LinkedIn, Twitter e Facebook**. Il documento potrà subire degli aggiornamenti nel tempo a causa della possibile evoluzione normativa. Stay Tuned. **Entra nel nuovo Gruppo LinkedIn “Digitale e Dematerializzazione”** per rimanere aggiornato. Grazie!*

## PERCHÉ IN GENERALE CONVIENE LA FATTURAZIONE ELETTRONICA RISPETTO ALLA MERA TRASMISSIONE DEI DATI DELLE FATTURE?

Nell'ambito delle relazioni commerciali tra privati la fatturazione elettronica è un processo che genera una **riduzione dei costi operativi** e può generare **diversi benefici a valore aggiunto** nell'attività di un operatore economico, soprattutto se la si paragona alla mera trasmissione telematica dei dati delle fatture all'Amministrazione Finanziaria al fine di soddisfare una misura di contrasto antievasiva.

La fatturazione elettronica è di fatto **il driver** per digitalizzare l'intero ciclo degli acquisti e per **relazionarsi in una modalità nuova con i propri partner commerciali**, migliorandone la comunicazione e la relazione business in generale.

La trasmissione elettronica della e-fattura può permettere **la certificazione della data di messa a disposizione al destinatario e della data di ricevimento della fattura**, utile per gli effetti giuridici dell'emissione e quindi per il corretto calcolo degli eventuali interessi debitori e per una corretta integrazione con i servizi finanziari evoluti (anticipi fattura, ecc.).

Gestire la e-fattura come un file strutturato XML significa **ridurre le attività operative di data entry e registrazione contabile**, in quanto divengono automatizzate dalle funzionalità del proprio software gestionale.

Con **l'opzione da parte del contribuente**, al regime di trasmissione telematica previsto dall'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015, **la fattura elettronica trasmessa mediante il Sistema di Interscambio (SdI) diventa anche un ottimo veicolo per ottenere gli incentivi fiscali e la riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili**, disciplinati dal citato Decreto Legislativo, modificati dalla conversione in Legge del D.L. 193/2016 e meglio circostanziati dal DMEF 4 agosto 2016.

Gestire una transazione commerciale nella modalità elettronica significa avere **la garanzia della disponibilità dei file, poter elaborare le informazioni contenute nei documenti digitali**, poter ottenere i diversi **esiti e stati della transazione elettronica utilizzando anche cruscotti di monitoraggio e reporting**, **ottimizzare la disputa per l'accettazione o rifiuto della fattura**, diminuendo in tal modo gli errori umani tipici della gestione cartacea.

Avere a disposizione i flussi di informazione delle fatture di acquisto in forma elaborabile ed aggregata **permette di implementare nuovi strumenti per il controllo e la razionalizzazione degli acquisti aziendali**.

Inoltre, una gestione nativa digitale rende possibile la condivisione dei documenti anche con altri stakeholders (società di recupero crediti, commercialisti, altre società di un Gruppo, partner del proprio business, ecc.) ed una **esibizione nella modalità telematica all'autorità competenti**. A tal proposito, l'intenzione del Legislatore contenuta nel D.Lgs. 127/2015 e nel D.M. 4 agosto 2016 è proprio quella di sfruttare la gestione elettronica per **adottare modalità di controllo a distanza (remotizzate)**, lasciando i contribuenti più liberi di concentrarsi sul proprio business evitando di ritrovarsi i verificatori fisicamente in azienda per diverso tempo.

In conclusione, ad avviso dello scrivente, **i vantaggi più interessanti** generabili nel medio-lungo termine con l'attivazione dei processi di fatturazione elettronica, in particolare per le imprese, saranno principalmente:

- l'accesso a nuovi servizi finanziari innovativi di e-invoice trading e cash management, con il finanziamento del capitale circolante mediante modelli flessibili e a più basso costo di anticipo fatture, di reverse factoring evoluto, di assicurazione del credito, di aste elettroniche per l'anticipo fatture pro soluto, ecc;
- l'integrazione con il sistema bancario e dei pagamenti elettronici, potendo gestire un flusso telematico di rendicontazione giornaliera degli incassi e dei pagamenti delle fatture;
- l'integrazione della fattura con l'e-Procurement, quindi principalmente con ordini di acquisto/contratti e documenti di trasporto.

A tal riguardo, la raccomandazione soprattutto per le imprese più strutturate, è di ragionare in futuro sempre più in ottica di sistema di controllo di gestione in ambito contabile, in conformità ai chiarimenti della Circolare n. 18/E del 24 giugno 2014, ossia strutturare un percorso (una pista di collegamento affidabile) che sia in grado di documentare, passo per passo, la storia di un'operazione dal suo inizio, rappresentato dal documento originario (ad esempio, un ordine d'acquisto), fino al suo completamento (che può essere, ad esempio, la registrazione finale nei conti annuali). Lo scopo è quello di permettere così di creare un collegamento logico tra i vari documenti del processo amministrativo (creazione e mantenimento nel tempo dei riferimenti incrociati tra i documenti prodotti nel corso di tali processi e l'adozione di registri di controllo nel proprio software gestionale contabile per dimostrare l'immodificabilità dei documenti e dei dati che riguardano una cessione di beni/prestazione di servizio ed il loro collegamento).

In ultimo, attivare la fatturazione elettronica per un'impresa è semplicemente stare al passo con i tempi, in quanto è dovuto sapere che la Commissione europea sta spingendo proprio in tale direzione ed un obiettivo al 2020 è che la modalità elettronica diventi negli Stati membri UE la

modalità prioritaria per lo scambio dei documenti commerciali anche tra i privati, quindi per un'impresa competitiva dovrebbe valere sempre la regola del proverbio popolare: “*chi prima arriva meglio alloggia*”, anche perché è plausibile ipotizzare che negli anni successivi al 2020 il Legislatore europeo e di riflesso quello nazionale disporranno l'obbligatorietà della fatturazione elettronica anche per i soggetti privati.

Infine, un'impresa deve essere consapevole che i vantaggi rilevanti non potranno mai essere ottenuti con la mera trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati delle fatture ex art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015, senza adottare un processo più ampio e graduale di digitalizzazione delle relazioni di business tra fornitore e cliente mediante la fatturazione elettronica B2B tramite Sistema di Interscambio.

## PERCHÉ LE NOVITÀ FISCALI DEL D.LGS. 127/2015 VANNO LETTE ED INTERPRETATE CON ATTENZIONE?


In Italia, ormai troppo spesso, vengono emanate le norme rendendole complesse, confuse e l'attuazione è dettata da provvedimenti e decreti ministeriali che arrivano all'ultimo momento con un ritardo irrispettoso. Altresì, troppo spesso le disposizioni sono da interpretare in raccordo con altri decreti, rendendo l'impianto normativo troppo articolato.

Questo è proprio il caso del **D.Lgs. n. 127 del 5 agosto 2015**, la cui attuazione è avvenuta fino ad oggi mediante l'emanazione del:

- **Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 4 agosto 2016**  
*Attuazione degli articoli 1, comma 5, 3, comma 1, lettera d), e 4, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione telematica delle operazioni IVA. Decreto pubblicato sulla G.U. n. 208 del 6 settembre 2016.*
- **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 212804 del 1 dicembre 2016**  
*Modifiche ai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 ottobre 2016 numero 182070 e numero 182017 relativi, rispettivamente, alla trasmissione telematica dei dati delle fatture e alla memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127*

- **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182070 del 28 ottobre 2016**  
*Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole e soluzioni tecniche e dei termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 1, commi 2 e 3, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127.*
  
- **Pubblicazione sul sito [www.fatturapa.gov.it](http://www.fatturapa.gov.it) delle nuove specifiche sul formato, sui controlli e sul Sistema di Interscambio per la Fatturazione Elettronica anche verso i privati oltre che verso la PA, valide a partire dal 1 gennaio 2017.**
  
- **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016**  
*Definizione delle informazioni da trasmettere, delle regole tecniche, degli strumenti tecnologici e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri da parte dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo del 5 agosto 2015 n. 127, nonché delle modalità di esercizio della relativa opzione.*
  
- **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 210183 del 29 novembre 2016**  
*Modificazioni degli allegati alle specifiche tecniche approvate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016 relativo alla definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.*
  
- **Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 102807 del 30 giugno 2016**  
*Definizione delle informazioni, delle regole tecniche, degli strumenti e dei termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri derivanti dall’utilizzo di distributori automatici, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 4, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Il Provvedimento è stato modificato nelle specifiche dal Provvedimento del 29 novembre 2016 indicato precedentemente.*

Inoltre, le opportunità introdotte dal D.Lgs. 127/2015 vanno assolutamente interpretate in raccordo e alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 4 del Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193 convertito in Legge con modificazioni (Legge n. 225 del 1 dicembre 2016).



In relazione al **Decreto Legge n. 193 del 22 ottobre 2016** si evidenzia che **nella conversione in Legge n. 225 del 1 dicembre 2016, pubblicata in G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016**, sono stati approvati diversi emendamenti che hanno apportato alcune modifiche rilevanti rispetto al decreto originario, contenuti nella presente Guida.

Rispetto ad un quadro normativo così articolato, si spera che la guida DocPaperless possa semplificarne la comprensione e supportare i ragionamenti correlati per ciascun contribuente. A tal riguardo, la guida nel proseguo cerca di suddividere logicamente tramite l'utilizzo delle FAQ determinati aspetti normativi e procedurali al fine di semplificarne la trattazione.

## PERCHÉ L'EMANAZIONE DEL D.LGS. 127/2015 E COME FUNZIONA L'OPZIONE?

Il Decreto Legislativo 5 agosto 2015 n. 127, pubblicato in G.U. n. 190 del 18 agosto 2015 ed attuativo dell'art. 9 della Legge Delega Fiscale n. 23/2014, è stato emanato **per seguire l'indirizzo dell'organismo europeo OCSE**, secondo cui le Amministrazioni fiscali degli Stati membri UE devono cambiare pian piano veste passando da "controllori" a "conoscitori". Per attivare tale cambiamento, le Amministrazioni devono adottare nuove misure di contrasto all'evasione in cambio di semplificazione e riduzione degli adempimenti fiscali per il contribuente, potenziando i relativi sistemi di tracciabilità dei pagamenti, al fine di ridurre i controlli e le verifiche *ex post* sul soggetto passivo, facendo prevalere al contrario un'acquisizione ed elaborazione sempre più in tempo reale dei dati delle transazioni commerciali rilevanti ai fini IVA.

**L'art. 1 comma 3**, del D.Lgs. prevede **la facoltà per i contribuenti**, con riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA effettuate a partire dal 1 gennaio 2017 **di esercitare l'opzione** per la trasmissione telematica dei dati di tutte le fatture, anche mediante la fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio.

La predetta opzione può essere esercitata esclusivamente tramite apposita funzionalità o servizio on-line presente nel sito web dell'Agenzia delle Entrate, previo accesso con credenziali dei servizi telematici.

**L'opzione va esercitata entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati ed ha effetto per l'anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi ad esso.** Per i soggetti che iniziano l'attività in corso d'anno e che intendono esercitare l'opzione sin dal primo giorno di attività, l'opzione ha effetto dall'anno solare in cui è esercitata.



**Solo per le operazioni riferite al periodo d'imposta 2017 ed i quattro anni successivi, il Provvedimento n. 212804 del 1 dicembre 2016 ha prorogato il termine iniziale di esercizio dell'opzione di tre mesi, quindi i contribuenti avranno tempo fino al 31 marzo 2017.**

**A partire dal 13 dicembre 2016 (dopo le ore 10)** i contribuenti che intendono esercitare l'opzione per la memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi o di quella per la trasmissione telematica dei dati delle fatture **potranno farlo online accedendo alla piattaforma "Fatture e corrispettivi", dal sito internet delle Entrate**, utilizzando le proprie credenziali Fisconline o Entratel, la propria Carta Nazionale dei Servizi oppure attraverso Spid, il Sistema Pubblico di Identità Digitale (si consiglia di vedere la sezione "Assistenza" della piattaforma. Per consentire le operazioni di adeguamento, la piattaforma "Fatture e Corrispettivi" non sarà disponibile nella giornata di lunedì 12 dicembre e fino alle ore 10 dell'indomani.

Se l'opzione non è revocata, **essa si rinnova automaticamente di quinquennio in quinquennio.** Anche la revoca dell'opzione può essere esercitata esclusivamente in modalità telematica, mediante apposita funzionalità presente nel sito web dell'Agenzia delle entrate, entro il 31 dicembre dell'ultimo anno del quinquennio ed ha effetto a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo all'ultimo anno del quinquennio.

## **CHI ESERCITA L'OPZIONE PREVISTA DALL'ART. 1 COMMA 3 DEL D.LGS. 127/2015 QUALE OBBLIGO OPERATIVO DEVE RISPETTARE?**

Il contribuente che esercita l'opzione di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs 127/2015 è obbligato, in riferimento ai periodi in cui è valida l'opzione, **a trasmettere all'Amministrazione finanziaria i dati di tutte le fatture emesse nel corso del periodo d'imposta, le fatture ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n. 633/72, ivi comprese le bollette doganali, nonché le relative note di variazioni.**

Come indicato dal Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016, i predetti dati devono essere trasmessi **entro** l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. La trasmissione relativa all'ultimo trimestre è effettuata **entro** l'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo. Tuttavia è ipotizzabile ed auspicabile che presto vengano modificati i termini per la trasmissione prevista dall'opzione del D.Lgs. 127 al fine di allinearli ai termini dello “spesometro trimestrale” (art. 4 comma 1 del D.L. 193/2016), dato che la conversione in legge del D.L. n. 193, ha previsto che per lo “spesometro trimestrale” vi sia una prima comunicazione semestrale da effettuarsi entro massimo il termine del 25/07/2017 per i dati delle fatture emesse e ricevute nel primo semestre 2017, poi a regime la trasmissione ritorna ad essere per periodo trimestrale, e dal 2018 solo per il secondo trimestre il termine viene differito al 16 di settembre di ogni anno al fine di gestire la pausa estiva.

Prima di approfondire le due modalità operative possibili per trasmettere i dati all'Agenzia previsti dall'opzione art. 1 comma 3 del D.Lgs 127/2015 è prioritario capire i vantaggi e le semplificazioni per i contribuenti che esercitano l'opzione.

## **QUALI SONO GLI INCENTIVI E LE SEMPLIFICAZIONI PER IL CONTRIBUENTE CHE ESERCITA LA PREDETTA OPZIONE?**

Il contribuente che esercita l'opzione **può usufruire delle seguenti agevolazioni:**

- Abolizione dell'obbligo di comunicare telematicamente i dati delle fatture emesse e ricevute, comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, cosiddetto “spesometro trimestrale”, nuovo strumento antievasivo ed obbligatorio dal 2017 introdotto dall'art. 4 del Decreto Legge 22 ottobre 2016 n. 193.
- Poter beneficiare di rimborsi iva (art. 30 del D.P.R. n. 633/72) più veloci e con procedura prioritaria, entro tre mesi dalla presentazione della dichiarazione annuale, anche in assenza dei requisiti di cui al predetto art. 30, secondo comma, lettere a), b), c), d) ed e).
- Nuove modalità semplificate per i controlli fiscali che potranno essere effettuati, anche “da remoto”, secondo quanto disposto dal Decreto del MEF del 4 agosto 2016, riducendo così gli adempimenti dei contribuenti, evitando di effettuare verifiche in sede e quindi ostacolare il normale svolgimento dell'attività economica degli stessi e escludendo la duplicazione dell'attività conoscitiva, ad esempio tra Agenzia delle Entrate e Guardia di Finanza.

- Riduzione di due anni dei termini di accertamento, in relazione all'accertamento ai fini dell'IVA, mentre per le imposte dirette è limitata ai soli redditi d'impresa o di lavoro autonomo. In sede di conversione in legge del D.L. 193/2016 sono stati previsti due anni al posto di un o per rafforzare ancor di più l'effetto premiale per chi esercita l'opzione. Si evidenzia che la riduzione di due anni è valida solo per i soggetti che garantiscono la tracciabilità dei pagamenti dagli stessi ricevuti ed effettuati nei modi stabiliti con il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 4 agosto 2016, ossia mediante modalità di pagamento tracciabili (carte di debito o di credito, bonifico bancario o postale, assegno bancario, circolare o postale recante la clausola di non trasferibilità), ad eccezione dei pagamenti di importo fino a 30 euro che possono essere eseguiti ancora in contanti. Altresì, l'art. 4 comma 1 del Decreto MEF del 4 agosto 2016 prevede che per rendere effettiva la riduzione dei termini di decadenza dell'accertamento i contribuenti comunichino, con riguardo a ciascun periodo d'imposta, l'esistenza dei presupposti sulla tracciabilità dei pagamenti nella relativa dichiarazione annuale ai fini delle imposte sui redditi, secondo la modalità di comunicazione che sarà definita con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate con cui vengono annualmente approvati i modelli dichiarativi e le relative istruzioni.
- Viene meno l'obbligo di comunicazione relativa agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, che comunque è stato già previsto venga soppresso per tutti i contribuenti dall'art. 4 del D.L. 193/2016 a decorrere dal 1 gennaio 2017.
- Viene meno l'obbligo di comunicazione relativa ai contratti stipulati dalle società di leasing e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio, che comunque è stato già previsto venga soppresso per tutti i contribuenti dall'art. 4 del D.L. 193/2016 a decorrere dal 1 gennaio 2017.
- Viene meno l'obbligo di comunicazione "Black List", che comunque è previsto venga soppresso per tutti i contribuenti dalla conversione in legge del D.L. 193/2016 a decorrere dal 1 gennaio 2017.
- Viene meno l'obbligo di comunicazione relativa agli acquisti di beni da San Marino con assolvimento dell'IVA mediante autofatturazione ex art. 16 del D.M. del 24 dicembre 1993, che comunque è previsto venga soppresso per tutti i contribuenti dalla conversione in legge del D.L. 193/2016 a decorrere dal 1 gennaio 2017.

L'art. 4 del D.Lgs. 127/2015 stabilisce, altresì, un'**ulteriore riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili, ma solo per determinate categorie di soggetti**, individuate dal Decreto MEF del 4 agosto 2016, quali:

- **gli esercenti arti e professioni**: ossia coloro che svolgono in via abituale, anche se non esclusiva, in forma individuale o in forma associata, attività di lavoro autonomo diverse da quelle di impresa e di lavoro dipendente;
- **le imprese ammesse al regime di contabilità semplificata**, di cui all'art. 18 del D.P.R. n. 600/73;
- **tutte le imprese ma limitatamente all'anno di inizio dell'attività e ai due anni successivi**.

Per i predetti contribuenti la **ulteriore riduzione** degli adempimenti amministrativi e contabili, **da sommarsi** ai precedenti incentivi validi per tutti i contribuenti che opzionano, si raffigura in:

- Poter fruire di un programma di assistenza e differenziato dell'Agenzia, tramite cui sono messi a disposizione del contribuente, in via telematica, **gli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA**.
- Abolizione dell'obbligo di registrazione delle fatture di cui all'art. 23 del D.P.R. n. 633/72 e dell'obbligo di registrazione degli acquisti di cui all'art. 25 del D.P.R. n. 633/72.
- Abolizione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa e della garanzia previsti dall'art. 38-bis del D.P.R. n. 633/72 per i rimborsi.

## **IN QUALE MODALITÀ POSSO SODDISFARE L'OBBLIGO OPERATIVO DI TRASMISSIONE DATI PREVISTO PER IL CONTRIBUENTE CHE OPZIONA?**

Un contribuente che opziona ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015 **può trasmettere i dati** relativi alle fatture emesse e ricevute, nonché alle bollette doganali e alle relative note di variazione, **nelle seguenti due modalità, alternative e non esclusive l'una dell'altra**:

- 1) TRASMETTERE E RICEVERE FATTURE ELETTRONICHE XML TRA PRIVATI MEDIANTE IL SISTEMA DI INTERSCAMBIO.

## 2) TRASMETTERE GLI XML “DATI-FATTURA (DF)” VERSO IL SISTEMA RICEVENTE DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Prima di approfondire le due modalità nelle prossime FAQ, è importante sottolineare i seguenti aspetti generali relativi all’ambito dell’opzione:

- I soggetti che esercitano l’opzione ed utilizzano il Sistema di Interscambio (modalità 1) per emettere e ricevere, anche in parte, le e-fatture tra privati possono non trasmettere telematicamente i dati di quelle fatture come file “Dati-Fattura”, in quanto l’Agenzia acquisisce i dati direttamente dalle fatture elettroniche veicolate mediante SdI.
- Il modello di trasmissione dati previsto per i contribuenti che esercitano l’opzione è **flessibile**, nel senso che le due modalità indicate **non sono esclusive l’una dell’altra**, ossia il contribuente, tramite un Intermediario, può decidere di trasmettere e/o ricevere una parte delle fatture elettroniche tramite SdI e può inviare telematicamente il file DF ossia “Dati-Fattura” entro massimo i termini prestabiliti dal Provvedimento. È importante sottolineare che **per i dati relativi ad una medesima fattura, questi potrebbero essere trasmessi, senza alcun blocco o segnalazione di errore da parte dell’Agenzia, anche con entrambe le due modalità in modo ridondante.**
- Per il contribuente che esercita l’opzione, in caso di omissione della trasmissione o invio dei dati incompleti o inesatti, è prevista la cessazione degli effetti premiali ed eventuali sanzioni amministrative.
- Il D.L. 22 ottobre 2016 n. 193 ha introdotto una disposizione in relazione agli obblighi di conservazione **ai fini fiscali** previsti dall’art. 3 del D.M. 17 giugno 2014 (pubblicato in G.U. n. 146 del 17 giugno 2014), che si intendono automaticamente soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio e memorizzati dall’AE. **I tempi e le modalità di applicazione della presente disposizione**, anche in relazione agli obblighi contenuti nell’art. 5 del D.M. 17 giugno 2014, **saranno stabiliti con apposito Provvedimento.** A tal riguardo, una volta che sarà emanato il Provvedimento e letto bene, si consiglia i contribuenti di **valutare comunque attentamente i propri obblighi di conservazione decennali per la validità ai fini civilistici (art. 2220 Cod. Civ.) e di riflettere sulla garanzia dell’efficacia probatoria delle e-fatture di cui agli articoli 2709 e 2710 del Cod. Civ.**

- I contribuenti che esercitano l'opzione **sono esonerati dallo spesometro trimestrale** (art. 21 del D.L. 78/2010) ma si evidenzia che come per tutti gli altri contribuenti **permane l'obbligo di comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA** (art. 21-bis del D.L. 78/2010) secondo le disposizioni dell'art. 4 del D.L. n. 193/2016.
- Il Sistema di Interscambio è aperto ed utilizzabile anche dai vari soggetti che vogliono trasmettere fatture elettroniche verso privati **ma senza esercitare l'opzione del D.Lgs. 127/2015**. Naturalmente in tal caso i predetti contribuenti **sono obbligati ad adempiere allo spesometro trimestrale e non riceveranno in cambio alcun incentivo o semplificazione.**

## COME AVVIENE LA MODALITÀ DI TRASMISSIONE DATI PER SODDISFARE L'OPZIONE MEDIANTE LA TRASMISSIONE E RICEZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE B2B TRAMITE SISTEMA DI INTERSCAMBIO?

La trasmissione e/o la ricezione delle **fatture elettroniche ordinarie (PR) o semplificate (PRS)** mediante **Sistema di Interscambio**, può avvenire dal 1 gennaio 2017 secondo i tracciati pubblicati e conformi al tracciato XML già in uso nelle relazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni.

Il processo di fatturazione elettronica **tra privati è praticamente simile a quello verso la PA** (inclusi i messaggi di notifica ad eccezione della sola notifica AT "Attestazione di Avvenuta Trasmissione della fattura con impossibilità di recapito" in quanto nel B2B non si ritiene necessaria).

Parimenti al processo FatturaPA, anche per la fatturazione elettronica tra privati **sarà possibile usufruire dei servizi di intermediazione sia nel ciclo attivo che nel ciclo passivo da parte di soggetto terzi Intermediari.**

La e-fattura sarà veicolata da SdI verso il destinatario (cessionario/committente) o verso il suo intermediario tramite:

- PEC valorizzando il campo <**PECDestinatario**> nel file e-fattura XML e contestualmente il campo <CodiceDestinatario> viene valorizzato con il valore convenzionale "nullo" di 7 zeri 0000000;

**o in alternativa**

- tramite la valorizzazione del campo <CodiceDestinatario> nel file e-fattura XML con un valore di 7 caratteri, **diverso da 0000000**, e **attribuito dal SdI in fase di eventuale accreditamento del canale di ricezione**. Il soggetto che accredita il canale di ricezione ha diritto ad un massimo di 100 Codici Destinatario.

**Il canale di ricezione può essere accreditato da un intermediario** (che poi a sua volta trasmette il documento al cessionario/committente) o **direttamente dal soggetto cessionario/committente**.



**Per fare un esempio concreto nel caso di intermediazione**, una volta accreditato il canale di ricezione con lo SdI l'intermediario ottiene il proprio CodiceDestinatario (anche più di uno se lo desidera), poi l'intermediario lo comunica ai propri clienti, che nella transazione commerciale elettronica sarebbero i cessionari/committenti. Questi a loro volta comunicano il Codice Destinatario ai Cedenti/Prestatori (Fornitori) che in fase di generazione della e-fattura lo valorizzano nell'apposito campo del XML al fine di permettere allo SdI di veicolare correttamente la e-fattura B2B.

A tal riguardo si specifica che sul sito del Sistema di Interscambio, è stato pubblicato un avviso nell'home page e pubblicate le specifiche e la documentazione relativa.

Più nel dettaglio, il formato *fatturaPA*, utilizzato per la formazione e trasmissione delle fatture elettroniche verso le Pubbliche Amministrazioni, è **stato adeguato per permettere anche la fatturazione elettronica tra privati, a partire dal 1° gennaio 2017**.

Nella sezione [Documentazione FatturaPA](#) sono disponibili i seguenti documenti tecnici aggiornati:

- Schema del file xml FatturaPA versione 1.2
- Specifiche tecniche del formato della FatturaPA versione 1.2
- Rappresentazione tabellare del tracciato FatturaPA versione 1.2

**Il nuovo formato sarà utilizzato sia per la fatturazione elettronica verso la PA sia per la fatturazione elettronica ordinaria tra privati (PR),** secondo un unico tracciato XML e sempre attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), che sarà a disposizione anche per i rapporti commerciali tra privati, come previsto dal D.lgs. n. 127/2015.

**Per la fatturazione elettronica semplificata tra privati (PRS),** si sottolinea che la e-fattura semplificata potrà essere sempre veicolata dal Sistema di Interscambio, al pari dell'ordinaria, ma per quanto concerne le specifiche sul suo tracciato bisogna far riferimento all'allegato al Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016:

- Allegato -XML-FE-semplificata

Nella sezione Documentazione Sistema di Interscambio sono disponibili i seguenti documenti tecnici aggiornati:

- Specifiche tecniche relative al Sistema di Interscambio versione 1.4
- Elenco controlli versione 1.4

**N.B.** Le Pubbliche Amministrazioni e i loro fornitori, oltre a tutti i soggetti che intendono utilizzare il Sistema di Interscambio per la fatturazione tra privati, **dovranno quindi configurare i propri sistemi informatici per utilizzare, a partire dal prossimo 1 gennaio 2017, esclusivamente il nuovo tracciato XML FatturaPA v1.2 ed il relativo schema XSD per tutte le trasmissioni di fatturazione.**

In particolare, le modifiche presenti nel tracciato FatturaPA versione 1.2, valida a partire dal 1 gennaio 2017 rispetto alla versione attuale del tracciato 1.1, sono le seguenti:

- Aggiunto l'elemento PECDestinatario in type DatiTrasmissioneType
- Modificato type CodiceDestinatarioType dell'elemento CodiceDestinatario per recepire da 6 a 7 caratteri in caso di FPR12
- Modificato type FormatoTrasmissioneType dell'elemento FormatoTrasmissione per recepire gli elementi FPA12 e FPR12
- Aggiunto elemento StabileOrganizzazione in type CessionarioCommittenteType
- Aggiunto elemento RappresentanteFiscale in type CessionarioCommittenteType
- Aggiunto type RappresentanteFiscaleCessionarioType
- Aggiunto valore MP22 "Trattenuta su somme già riscosse" in type ModalitaPagamentoType
- Aggiunto valore N7 in type NaturaType per gestire il caso di "IVA assolta in altro stato UE (vendite a distanza ex art. 40 c. 3 e 4 e art. 41 c. 1 lett. b, DL 331/93; prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici ex art. 7-sexies lett. f, g, art. 74-sexies DPR 633/72)"
- Modificato type IBANType dell'elemento IBAN per recepire da 15 a 34 caratteri.

A tal riguardo si rammenta che dovrà essere integrato anche il corrispondente **visualizzatore** (file foglio di stile .xslt) delle FatturePA versione 1.2, al fine di rendere visibili le e-fatture v. 1.2 in una forma leggibile all'uomo.

In conclusione, un soggetto che ha esercitato l'opzione dell'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127 può decidere di utilizzare il Sistema di Interscambio **per trasmettere e/o ricevere solo una parte o tutte le e-fatture emesse e/o ricevute**. L'importante è che i dati delle restanti fatture emesse e/o ricevute non veicolate mediante lo SdI ma trasmesse al cessionario/committente attraverso i canali attualmente in uso (ad esempio postalizzazione, pec, mail, messa a disposizione su portale, EDI, Peppol, ecc.) siano trasmessi all'Agenzia delle Entrate mediante l'altra modalità di trasmissione dei file "Dati-Fattura" entro massimo i termini previsti e secondo le specifiche del Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016.

Naturalmente, al fine di massimizzare i benefici tangibili e intangibili generabili nel medio-lungo termine, la raccomandazione è quella di **impiegare il più possibile la fatturazione elettronica tra privati mediante il Sistema di Interscambio**, cercando di iniziare ad avere un approccio coraggioso ed innovativo al fine di digitalizzare la relazione di business con i propri partner commerciali (clienti e fornitori).

## **COME AVVIENE LA MODALITÀ DI TRASMISSIONE DATI PER SODDISFARE L'OPZIONE MEDIANTE LA TRASMISSIONE DEI FILE "DATI-FATTURA (DF)" AL SISTEMA RICEVENTE DELL'AGENZIA?**

Come già anticipato, la seconda possibile modalità per trasmettere i dati delle fatture da parte di un contribuente che ha esercitato l'opzione è quella di trasmettere telematicamente i file DF ossia "Dati-Fattura" al Sistema Ricevente dell'Agenzia delle Entrate.

I file nel formato XML "Dati-Fattura" generati secondo il tracciato e le specifiche del Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016 **possono essere trasmessi in maniera distribuita nel tempo**, naturalmente sempre in relazione al periodo di riferimento (ad esempio il trimestre) ed entro il termine massimo fissato dalla norma per quel periodo.


Per approfondire il tracciato, i controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate alla ricezione dei file e la modalità di trasmissione dei file DF, è necessario fare riferimento al Provvedimento direttoriale seguente ed ai suoi allegati:

- Provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016
  - Allegato - Modalità di trasmissione dati fattura
  - Modalità di accreditalmento del canale per la trasmissione dei file Dati-Fattura
  - Allegato - Specifiche tecniche dati fattura
  - DatiFattura\_v1.0.xsd
  - Rappr.Tab-XMLdati-fattura\_.xls
  - Allegato - Modalità di consultazione dei dati

Le regole tecniche relative a come valorizzare il contenuto del file Dati-Fattura, da trasmettere in formato elettronico XML all’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. legislativo 127/2015, sono disciplinate nell’allegato Specifiche tecniche dati fatture.

Il file DF nel formato XML è interamente delimitato dall’elemento radice chiamato **DatiFattura** ed è composto da una sequenza di elementi complessi:

- 1- DATI DI TESTATA - **DatiFatturaHeader**
- 2- DATI RELATIVI ALLE FATTURE EMESSE – **DTE**
- 3- DATI RELATIVI ALLE FATTURE RICEVUTE – **DTR**
- 4- DATI DI ANNULLAMENTO – **ANN**



Il blocco dati **DTE** deve essere valorizzato nei casi in cui i dati che si stanno trasmettendo fanno riferimento a **fatture e relative note ‘emesse’**. Non vanno riportati, in questo blocco, i dati relativi alle ‘autofatture’ emesse dal cessionario/committente nei casi in cui non abbia ricevuto le relative fatture di acquisto o, pur avendole ricevute, abbia rilevato in esse delle irregolarità; vanno invece inseriti i dati delle autofatture emesse a fronte di autoconsumo/cessione gratuita di beni senza rivalsa dell’IVA. La presenza di valori in questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi DTR e ANN.

Il blocco dati **DTR** che si stanno trasmettendo fanno riferimento a **fatture/bollete doganali e relative note ‘ricevute’ e registrate oppure alle ‘autofatture’ emesse dal cessionario/committente nei casi in cui:**

1. non abbia ricevuto le relative fatture di acquisto o, pur avendole ricevute, abbia rilevato in esse delle irregolarità,
2. abbia effettuato delle importazioni di servizi.

La presenza di valori in questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi DTE e ANN.


Il blocco dati **ANN** deve essere valorizzato nei casi in cui i dati che si stanno trasmettendo costituiscono un annullamento di dati inviati in precedenza. La presenza di valori in questo blocco esclude la valorizzazione dei blocchi DTE e DTR. Il campo “IdFile” da valorizzare in questo blocco è l’identificativo del file con il quale sono stati trasmessi per la prima volta i dati che si vogliono annullare, comunicato dal Sistema dell’Agenzia delle Entrate all’utente trasmittente in fase di trasmissione del file.

**Il Provvedimento n. 212804 del 1 dicembre 2016** definisce anche il termine entro cui è **consentita la modifica** dei dati già trasmessi relativi a fatture riferite al medesimo trimestre in **“entro quindici giorni successivi”** al termine di trasmissione di quel trimestre.

I dati delle fatture nei file XML DF devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate sotto forma di file secondo una delle modalità di seguito descritte:

- a) un file in formato xml contenente i dati relativi ad una singola fattura emessa o ricevuta;
- b) un file in formato xml contenente i dati relativi a più fatture emesse o ricevute, qualora facciano riferimento allo stesso cedente/prestatore e cessionario/committente;
- c) un file in formato compresso contenente uno o più file di tipo a) e/o uno o più file di tipo b); il formato di compressione accettato è il formato ZIP.


Nei casi a) e b) il nome del file DF deve rispettare la seguente nomenclatura



dove:

- il *codice paese* va espresso secondo lo standard ISO 3166-1 alpha-2 code;
- l'*identificativo univoco del soggetto trasmittente*, sia esso persona fisica o persona giuridica, è rappresentato dal suo identificativo fiscale (codice fiscale nel caso di soggetto trasmittente residente in Italia, identificativo proprio del paese di appartenenza nel caso di soggetto trasmittente residente all'estero); la lunghezza di questo identificativo è di:
  - o 11 caratteri (minimo) e 16 caratteri (massimo) nel caso di codice paese IT;
  - o 2 caratteri (minimo) e 28 caratteri (massimo) altrimenti;
- la *tipologia file* è rappresentata dal valore fisso "DF";
- il *progressivo univoco del file* è rappresentato da una stringa alfanumerica di lunghezza massima di 5 caratteri e con valori ammessi [a-z], [A-Z], [0-9]. Il progressivo univoco del file ha il solo scopo di differenziare il nome dei file trasmessi da parte del medesimo soggetto; non deve necessariamente seguire una stretta progressività e può presentare anche stili di numerazione differenti.

Qualora il file XML venga firmato digitalmente, l'estensione del file, in base al formato di firma adottato, assume il valore ".xml" (nei casi di firma XAdES-BES e di sigillo) oppure ".xml.p7m" (nei casi di firma CAdES-BES).



Si segnala che il Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate verifica che il file DF trasmesso provenga da un **sogetto “autorizzato”** in quanto stesso sogetto cedente/prestatore (per i dati di fatture emesse) o cessionario/committente (per i dati di fatture ricevute), ovvero **sogetto incaricato/delegato** dal sogetto cedente/prestatore (per i dati di fatture emesse) o cessionario/committente (per i dati di fatture ricevute), **secondo le procedure previste dai servizi telematici Entratel e quindi secondo le disposizioni** dell’art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/1998. In caso di riscontro di un sogetto non autorizzato viene generato il **Codice di scarto 00600** “*Soggetto non autorizzato alla trasmissione*”.

La trasmissione dei file “Dati-Fattura” verso il Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate può essere effettuata utilizzando le seguenti modalità:

- un sistema di cooperazione applicativa, su rete Internet, con servizio esposto tramite modello “web service” fruibile attraverso protocollo HTTPS;
- un sistema di cooperazione applicativa tramite porte di dominio in ambito Sistema Pubblico di Cooperazione (SPCoop);
- un sistema di trasmissione dati tra terminali remoti basato su protocollo FTP;
- un sistema di trasmissione per via telematica attraverso l’interfaccia web di fruizione dei servizi “Fatture e corrispettivi”.

Rimane ancora una questione aperta se un contribuente e un intermediario tra quelli definiti dall’art. 3 comma 3 del D.P.R. 322/1998 (sogetti trasmettenti autorizzati) possa utilizzare come canale di trasporto dei file DF al Sistema Ricevente dell’Agenzia delle Entrate un canale messo a disposizione da un Service Provider. Si attendono in tal senso conferme e chiarimenti da parte dell’Agenzia (naturalmente in tal caso l’identificativo univoco del sogetto trasmettente da inserire nel nome del file e l’eventuale firma digitale sul file DF dovrebbero relativi al sogetto autorizzato alla trasmissione, quindi o quelli del contribuente o quelli del suo intermediario D.P.R. 322/98, mentre solo il canale di trasporto sarebbe del Service Provider).

Le notifiche sull’esito dell’elaborazione del file DF da parte del Sistema Ricevente vengono inoltrate attraverso lo stesso canale utilizzato per la trasmissione del file dei dati fattura. La notifica di esito generata dall’Agenzia è costituita da un file XML firmato elettronicamente, con firma XAdES-BES, in cui è dichiarato l’esito dei controlli effettuati sul file e quindi l’esito positivo della presa in carico o in alternativa l’esito di scarto.

Più in dettaglio, da pag. 44 del documento “Allegato – Specifiche tecniche Dati Fattura” è riportato l’elenco dei controlli effettuati sul file dati fattura (DF) Versione 1.0 - Ottobre 2016.

Inoltre, si segnala che nel documento rappresentazione tabellare del file DF (Rappr.Tab-XMLdati-fattura.xls) è presente una interessante colonna sulla destra in cui è stata eseguita la mappatura con

gli elementi presenti nel tracciato del file fattura ordinaria (XMLpa\_pr) e del file fattura semplificata (XMLprs).

Infine, il Provvedimento direttoriale prevede una serie di **funzionalità per la consultazione dei dati trasmessi**.

Per accedere alle funzioni di consultazione dei dati delle fatture l'utente deve essere dotato di credenziali Entratel/Fisconline o in alternativa di SPID o della CNS. Tramite le proprie credenziali l'utente può accedere all'interfaccia Fatture e Corrispettivi dalla home page del sito internet dell'Agenzia o dalla pagina dei servizi telematici. In alternativa, dopo essersi autenticato ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate può direttamente passare all'interfaccia Fatture e Corrispettivi senza una nuova autenticazione.

Il presupposto per cui l'utente possa utilizzare le funzionalità dell'interfaccia Fatture e Corrispettivi è che abbia associata almeno una partita IVA. L'utente, infatti, può operare per se stesso, o come incaricato o delegato per conto di un altro soggetto.

L'utenza di lavoro selezionata per default è quella corrispondente al soggetto che si è autenticato, ma è possibile, in alternativa, indicare che si intende lavorare come incaricato, delegato o tutore di altri soggetti. In questi casi deve essere selezionato/digitato l'identificativo (codice fiscale o partita IVA) dell'utenza per la quale si intende lavorare.

È possibile consultare:

- i dati acquisiti dalle fatture elettroniche (FE) trasmesse attraverso il Sistema di Interscambio ai sensi del d.lgs. 127/15, art.1, c.2;
- i dati contenuti nei file "Dati-Fatture - DF" inviati, a partire dal primo gennaio 2017, da coloro che avranno esercitato l'opzione prevista dal d.lgs. 127/15, art.1 c.3.

I dati relativi alla medesima fattura potrebbero essere trasmessi sia come file fattura attraverso il Sistema di Interscambio, sia con i file dati fattura dal cedente e/o dal cessionario.

L'utente può consultare le informazioni che sono state inviate da terzi e che lo riguardano (tipicamente fatture in cui risulta cedente o cessionario, i cui dati sono stati inviati, rispettivamente, da propri clienti o fornitori) e, se ha esercitato l'opzione di cui all'art. 1, comma 3 del d.lgs. 127/15, le informazioni che egli stesso ha inviato.

Le modalità di consultazione dei predetti dati, in ultimo, sono indicate nel Paragrafo 4 dell'Allegato – Specifiche di consultazioni dati fattura.

## È VERO CHE IL D.LGS. N. 127/2015 HA INTRODOTTO UN SERVIZIO GRATUITO PER LA GENERAZIONE, TRASMISSIONE E CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE?

Il decreto legislativo 127/2015 all'**art. 1 comma 1** prevede che l'Agenzia delle Entrate, a decorrere dal 1 luglio 2016, metta a disposizione dei contribuenti, **gratuitamente, un servizio per la generazione, trasmissione e conservazione delle fatture elettroniche.**

Il Servizio è attivo ed individuato sulla home page del sito di AE con il seguente logo:



Il servizio può essere approfondito dai tre link riportati di seguito in cui troverete tutte le informazioni necessarie:

**Info e Assistenza online**

**Faq**

**Video**



### Cosa ti interessa

| Fatture  | Corrispettivi   |
|--|---|
|  |   |
| <p>In questa sezione puoi accedere alle informazioni sui servizi per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. generare - trasmettere - conservare le fatture elettroniche</li><li>2. trasmettere i dati delle tue fatture</li></ol> <p><a href="#">Vai alla sezione</a></p> | <p>In questa sezione puoi accedere alle informazioni sui servizi per:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. censire i tuoi registratori telematici ovvero i tuoi distributori automatici ovvero i tuoi dispositivi mobili per la trasmissione dei dati dei corrispettivi</li><li>2. trasmettere i dati dei corrispettivi</li><li>3. richiedere certificati digitali (produttori software e hardware)</li></ol> <p><a href="#">Vai alla sezione</a></p> |

Il predetto servizio gratuito dell’Agenzia delle Entrate si ritiene possa essere un valido supporto ed un’opportunità più che altro per gli operatori economici di piccole dimensioni.

Si evidenzia che a partire dal 1 gennaio 2017 le fatture tra privati (B2B) generate e trasmesse tramite le funzionalità della predetta interfaccia web di fruizione gratuita dei servizi “Fatture e corrispettivi” saranno trasmesse al destinatario mediante la veicolazione del Sistema di Interscambio.

## **PERCHÉ SONO RILEVANTI LE DISPOSIZIONI INTRODOTTE DALL’ART. 4 DEL DECRETO LEGGE DEL 22 OTTOBRE 2016 N. 193 RECANTI MISURE URGENTI PER IL RECUPERO DELL’EVASIONE?**

Dopo l’emanazione delle disposizioni del predetto art. 4, per i contribuenti è **assolutamente più conveniente esercitare l’opzione** secondo quanto previsto dall’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015 **rispetto a dover soddisfare lo spesometro trimestrale senza ricevere nulla in cambio**, quindi mi aspetto che in modo graduale saranno in molti ad esercitare l’opzione.

Più in dettaglio, il Decreto Legge del 22 ottobre 2016 n. 193, noto come **Decreto Fiscale e convertito in Legge n. 225 del 1 dicembre 2016**, ha introdotto le seguenti nuove misure urgenti per contrastare l’evasione, che a partire dal 1 gennaio 2017 vanno a sostituire gli adempimenti comunicativi, attualmente assolti tramite la presentazione annuale del cosiddetto “spesometro integrato o comunicazione polivalente”:

- **Comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute (cosiddetto “spesometro trimestrale” - art. 21 del D.L. 78/2010)**: in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati di tutte le fatture emesse e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell’art. 25 del D.P.R. n. 633/72, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. Sono esonerati dal predetto adempimento tutti i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015.

Inoltre, la Legge di conversione n. 225 del D.L. 193/2016 ha previsto l’esonero dal predetto adempimento della comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute per i produttori agricoli esentati dal versamento dell’IVA e dagli obblighi documentali connessi, di cui

all'art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/72, situati nelle zone montane di cui all'art. 9 del dD.P.R. n. 601/73).

I **termini** per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni, sono stati modificati dall'iter di conversione in legge del D.L. n. 193/2016.

Solo per il primo anno di applicazione si prevede una comunicazione relativa al primo semestre 2017 da trasmettere **entro il 25 luglio 2017**. Poi dal periodo del terzo trimestre 2017 (luglio-agosto- settembre 2017) si ritorna alla periodicità di trasmissione trimestrale, con termine **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**, con l'eccezione del secondo trimestre di ogni anno in relazione al quale la trasmissione va effettuata **entro il 16 settembre** (in luogo del 31 agosto a causa della pausa estiva).

I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con un Provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate che dovrà essere emanato, comprendono almeno:

a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni; b) la data ed il numero della fattura; c) la base imponibile; d) l'aliquota applicata; e) l'imposta; f) la tipologia dell'operazione.

Il formato della comunicazione sarà definito dal Provvedimento, ma nell'audizione il Direttore Orlandi ha già anticipato che il formato della comunicazione sarà rappresentato da un file XLM, di per sé estremamente flessibile, che ricalca quello della fattura elettronica già oggi utilizzato da oltre 750mila contribuenti IVA fornitori della PA. È auspicabile che il Provvedimento attuativo ricalcherà regole e specifiche già definite per la trasmissione del file "Dati-Fatture" dal provvedimento n. 182070 del 28 ottobre 2016 utilizzabile solo dai soggetti che hanno esercitato l'opzione art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015.

La conversione in Legge n. 225 del 1 dicembre 2016 del D.L. n. 193/2016 ha stabilito che con **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli** saranno altresì stabilite le **modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati**, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e per l'amministrazione, anche con il ricorso ad adeguati strumenti tecnologici, ferme restando le esigenze di controllo Amministrazione finanziaria.

- **Comunicazione telematica dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A. (cosiddetto “Liquidazioni periodiche Iva trimestrale” - art. 21-bis del D.L. 78/2010)**: i soggetti passivi trasmettono telematicamente, negli stessi termini e con le medesime modalità dello spesometro trimestrale, una comunicazione dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell’imposta, effettuate ai sensi dell’art. 1, commi 1 e 1-bis del D.P.R. n. 100/1998, nonché degli artt. 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del D.P.R. n. 633/1972, restando fermi gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite le modalità, il tracciato XML e le informazioni da trasmettere con la comunicazione dei riepiloghi IVA.

Il Decreto-Legge dispone che la comunicazione sia presentata anche nell’ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell’anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero. Viene, altresì, chiarito che in caso di determinazione separata dell’imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo. Si rammenta che i contribuenti che hanno esercitato l’opzione ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2013, non sono esonerati quindi devono trasmettere le comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA.

L’Agenzia delle Entrate mette a disposizione dei contribuenti, ovvero del suo intermediario, le informazioni relative ai dati comunicati con i due adempimenti previsti dall’art. 4 del D.L. 193/2016 al fine di poterle consultare, segnala inoltre eventuali incoerenze anche con riferimento ai versamenti effettuati. In tal caso il contribuente può fornire chiarimenti ovvero versare quanto dovuto avvalendosi del ravvedimento operoso. Il recupero di tale somme è velocizzato in quanto l’Agenzia effettua i controlli anche prima della presentazione della dichiarazione annuale.

Le sanzioni in caso di omessa o errata trasmissione dei dati di ogni fattura (spesometro trimestrale) o in caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati di riepilogo Iva, sono disciplinate dal novellato comma 2-bis dell’art. 11 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, introdotto proprio dal Decreto-Legge 193/2016.

Più in dettaglio, con la conversione in legge del D.L. 193/2016 sono state ridotte le sanzioni amministrative applicabili in caso di violazione delle norme in materia di comunicazione dei dati delle fatture e dei dati delle liquidazioni. In caso di omessa o errata trasmissione delle fatture si prevede la sanzione di 2 euro per ciascuna fattura, con un massimo di 1.000 euro per ciascun

trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, con un massimo di 500 euro, in caso di correzione della trasmissione entro quindici giorni dalla scadenza. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni si applica la sanzione da 500 a 2.000 euro, con riduzione alla metà in caso di trasmissione corretta nei quindici giorni successivi.

## **SONO PREVISTI DEI CREDITI D'IMPOSTA PER I SOGGETTI DI MINORI DIMENSIONI?**

Il decreto legge fiscale n. 193/2016 introduce un credito d'imposta di euro 100 a favore dei contribuenti di **minori dimensioni** in attività nel 2017 che necessiteranno di un adeguamento dei software contabili finalizzato alla predisposizione del file XML delle due predette comunicazioni obbligatorie ai sensi degli art. 21 e 21-bis del D.L. n. 78/2010 . I soggetti ammessi al credito d'imposta sono quelli che hanno realizzato un volume d'affari non superiore ad euro 50.000 nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico viene sostenuto.

Nella conversione in legge del D.L. n. 193/2016 **è stata estesa la possibilità di usufruire del credito d'imposta di euro 100 per l'adeguamento tecnologico anche per i soggetti di piccole dimensioni che esercitano l'opzione di cui all'art. 1 comma 3 del D.Lgs. 127/2015 per la trasmissione dei dati delle fatture all'Agenzia.**

Si attribuisce, poi, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro, per un solo anno, a favore di coloro che esercitano anche l'opzione di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127/2015, ossia l'opzione per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi

Si precisa che tutti i predetti crediti d'imposta sono concessi nei limiti stabiliti dalla disciplina degli aiuti *de minimis* (co. 1, articolo 21-ter del D.L. 193/2016).

## **COSA PREVEDE L'OPZIONE DEL CONTRIBUENTE PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI GIORNALIERI E COME PUÓ ESSERE SODDISFATTA?**

L'art. 2 comma 1 del D.Lgs. 127/2015, prevede, la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri previo esercizio dell'opzione, quale modalità

sostitutiva di assolvimento dell'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi, ottenendo in cambio tutti gli inventivi e vantaggi descritti già per chi esercita l'opzione dei dati delle fatture. Il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 182017 del 28 ottobre 2016** definisce le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, gli strumenti tecnologici, i termini e la modalità di esercizio dell'opzione.

## COSA PREVEDE L'OBBLIGO PER IL CONTRIBUENTE DELLA TRASMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI?

Per i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi tramite **distributori automatici** la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri sono invece **obbligatorie per legge dal 1 aprile 2017** secondo le disposizioni dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 127/2015, modificate dal D.L. 193/2016. Il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 102807 del 30 giugno 2016** definisce le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per poter soddisfare il predetto obbligo.

A tal riguardo, si segnala che il **29 novembre 2016** è stato pubblicato il **Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 210183 contenente proprio modificazioni degli allegati alle specifiche tecniche approvate con il citato Provvedimento n. 102807 del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 giugno 2016.**

## CONCLUSIONI: MA COSA MI CONVIENE FARE?

Innanzitutto, conviene **approfondire la tematiche descritte nella presente guida** dedicando del tempo per comprenderla bene prima di effettuare la scelta migliore per la propria attività di business e soprattutto prima di arrivare alla scadenza legislativa e doverla subire con i relativi costi.

Segnalo, inoltre, che **sono possibili ulteriori modifiche e chiarimenti interpretativi** all'impianto normativo, quindi è necessario che i soggetti contribuenti ed i loro intermediari rimangano **vigili ed attenti alle variazioni**, soprattutto da qui a fine anno.

In conclusione, a mio avviso, dopo le misure di contrasto all'evasione introdotte dal D.L. 193/2016 cosiddetto Decreto Fiscale, è divenuto **assolutamente premiante e conveniente per il contribuente esercitare l'opzione del D.Lgs. 127/2015.**

Inoltre, le imprese ed i professionisti in Italia dovrebbero trovare la volontà di **digitalizzare le proprie relazioni commerciali** per poter esser competitivi con gli alti operatori europei e per poter realmente beneficiare di vantaggi tangibili ed intangibili nel medio-lungo termine. Per tal motivo **nell'ambito dell'esercizio dell'opzione del D.Lgs. 127/2015 consiglio di utilizzare il più possibile il Sistema di Interscambio per la veicolazione delle fatture elettroniche B2B ordinarie o semplificate.**

Grazie per l'attenzione

***Fabrizio Lupone***

*Digital Compliance Expert & Advisor & Trainer*

*DocPaperless Norma e Tecnica dei Processi Digitali*

*Web [www.docpaperless.com](http://www.docpaperless.com)*

*Twitter @DocPaperless*

*Facebook Studio F. Lupone DocPaperless*



# DocPaperless

Servizi, competenza e formazione per la digitalizzazione documentale

---

***Copyright - DocPaperless Norma e Tecnica dei Processi Digitali - Servizi, Competenza e Formazione per la Digitalizzazione Documentale™ - Studio Fabrizio Lupone***

*Tutti i diritti sul presente documento, compresi l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo e/o su qualunque supporto (ivi compresi i microfilm, i film, le fotocopie, i supporti elettronici o digitali), nonché la memorizzazione elettronica e qualsiasi sistema di immagazzinamento e recupero di informazioni, sono di proprietà dello studio Ing. Fabrizio Lupone e riservati.*

## LO STUDIO F. LUPONE di “DIGITAL COMPLIANCE”

*Lo Studio Lupone fornisce con passione questi documenti di utilità sui temi della digitalizzazione a norma. Lo Studio si propone come il tuo **business partner sui temi della Digital Compliance** nella definizione dei processi digitali di un'organizzazione, sia per progetti molto complessi e continuativi, ma anche solo per un parere normativo o di processo, per una breve assistenza su un piccolo progetto o un contratto.*

*La consulenza può essere erogata ai gruppi di aziende strutturate e di grandi dimensioni, alle piccole-medie e micro imprese, ai professionisti, ai cloud service providers, alle software house, ai vendor operatori di mercato, alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, alle associazioni, ai CAF e agli studi professionali associati, agli ospedali e alle cliniche private per la sanità digitale. Quindi la consulenza è rivolta a qualsiasi tipo di organizzazione che intende gestire i processi documentali in digitale o che ha bisogno di supporto sulla normativa e sui processi digitali, necessita di audit di conformità alla norma, di training per il ruolo di Responsabile della Conservazione e supporto per la predisposizione di un adeguato Manuale della Conservazione.*

*Per la modalità della consulenza, si predilige anche un modello di erogazione smart e remotizzato, grazie all'ausilio delle call e della redazione di pareri/documenti a distanza, ma si offre anche il modello tradizionale de visu sulla base delle esigenze del Cliente e su tutto il territorio nazionale. Lo Studio si contraddistingue per **competenza, metodo, serietà, professionalità e indipendenza**. Lo Studio offre **un'esperienza di oltre tredici anni sulle tematiche della Digital Compliance ed una eccellenza nella pratica operativa e nella consulenza professionale sulle diverse materie della digitalizzazione a norma dei processi**.*

*Per conoscere l'overview dei servizi offerti dalla Studio **clicca qui**. Negli ultimi due anni e mezzo sono stati redatti **più di cinquecento pareri normativi**.*

*Per accedere alle **news** del sito DocPaperless Norma e Tecnica dei Processi Digitali **clicca qui**.*

*Le news del sito **www.docpaperless.com** hanno raggiunto in circa 33 mesi **63.835 visitatori univoci** e **75.725 sessioni**. Lo Studio Lupone **ringrazia tutti gli affezionati** dei contenuti di DocPaperless.*

*Clicca su **@DocPaperless** per seguirci su **Twitter** e metti mi piace alla pagina **Studio F. Lupone DocPaperless** su **Facebook** per seguire le tante utili informazioni sul mondo del Digitale a Norma.*

*Inoltre, entra nel **nuovissimo Gruppo LinkedIn** “Digitale e Dematerializzazione” per rimanere sempre aggiornato e poter approfondire le predette tematiche. Lì le news, le condivisioni e gli aggiornamenti normativi sono davvero interessanti! [Clicca qui](#) e diventa membro del Gruppo!  
Grazie*

30

*#Digitale #Dematerializzazione #DocPaperless  
Bit Volant, Bit Preservation Manent*